



**COMUNE DI SALA BAGANZA**  
*Provincia di Parma*

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** N. 38 del 26/09/2012

**OGGETTO**

**ORIGINALE**  
**COPIA** *TR. BUC.*

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012**

L'anno duemiladodici addi ventisei del mese di Settembre alle ore 21:10 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Scrutatore</b>
MERUSI CRISTINA	X		
MAESTRI NICOLA	X		
ROTONDO MICHELE	X		
RONCHINI GIOVANNI	X		
VIOLI ANTONIO	X		
PAVESI MAURIZIO	X		
CARBOGNANI VERONICA	X		
GRANDI SIMONE	X		
SACCANI GIULIANA	X		
AZZOLINI TIZIANA	X		
BARILLARI FRANCESCO	X		
MANOTTI ANDREA	X		
DISTANTE GIUSEPPE	X		

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipa alla adunanza il Sig. PASTORE DOTT. FELICE ANTONIO in qualità di Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la SIG.RA MERUSI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



**COMUNE DI SALA BAGANZA**  
*Provincia di Parma*

---

**Deliberazione      CONSIGLIO COMUNALE      N. 38 del 26/09/2012**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

☞ l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

**VISTO** l'art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall' art. 27 comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



**COMUNE DI SALA BAGANZA**  
*Provincia di Parma*

Deliberazione      **CONSIGLIO COMUNALE**      N. 38 del 26/09/2012

**CONSIDERATO CHE** le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**VISTO CHE** l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

**VISTO CHE** sulla base delle disposizioni sopra richiamate, l'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2012 aveva determinato le aliquote e detrazioni applicabili nel 2012;

**CHE** il Decreto Legge n. 16 del 2/3/2012, convertito nella legge 44/2012, all'art. 4 comma 12 bis concede agli Enti, sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

**CONSIDERATO CHE** dalle stime operate, sulla base dei dati aggiornati pubblicati dal MEF nel mese di Agosto, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

<b>Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>0,45 per cento</b>
<b>Aliquota Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>0,20 per cento</b>
<b>Aliquota Ordinaria</b>	<b>0,96 per cento</b>
<b>Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze</b>	<b>€. 200,00</b>
<b>Detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni</b>	<b>€. 50,00 fino ad un massimo di €. 400,00</b>

**VISTO** il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunale;

**VISTI** i pareri espressi dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 trascritti in calce al presente atto;

Con voti favorevoli n. 9; n. 4 contrari (Distante, Manotti, Barillari, Azzolini), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**



**COMUNE DI SALA BAGANZA**  
*Provincia di Parma*

Deliberazione      **CONSIGLIO COMUNALE**      N. 38 del 26/09/2012

1) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze	0,45 per cento
Aliquota Fabbricati rurali strumentali	0,20 per cento
Aliquota Ordinaria	0,96 per cento
Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze	€. 200,00
Detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni	€. 50,00 fino ad un massimo di €. 400,00

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

4) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9; n. 4 contrari (Distante, Manotti, Barillari, Azzolini), espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.lgs 267/2000.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta.

Sala Baganza li 21/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FAVILLI RAG. ROBERTA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta.

Sala Baganza li 21/09/2012

IL RESPONSABILE A.E.F.  
FAVILLI RAG. ROBERTA



**COMUNE DI SALA BAGANZA**  
*Provincia di Parma*

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** N. 38 del 26/09/2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
MERUSI CRISTINA



Il Segretario Comunale  
PASTORE DOTT. FELICE ANTONIO

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. a partire da oggi - 9 OTT 2012

Addi, - 9 OTT 2012



IL MESSO NOTIFICATORE

**VISTI GLI ATTI D'UFFICIO SI ATTESTA**

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - del TUEL - D.Lgs.n. 267/2000) il giorno 26/09/2012.

Sala Baganza, 26/09/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PASTORE DOTT. FELICE ANTONIO

- che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ in quanto decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134 - comma 3 - del TUEL D.Lgs.n. 267/2000).

Sala Baganza, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PASTORE DOTT. FELICE ANTONIO

